CAMERA DEI DEPUTATI N. 631

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, FORMICA, INTINI, LENOCI, MARTELLI, GANGI, CRESCO, BARBALACE, DIGLIO, ZAVETTIERI, POTÌ, AMODEO

Presentata l'11 ottobre 1983

Istituzione dei Comitati consolari elettivi dell'emigrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — È largamente diffuso tra i nostri connazionali residenti all'estero il convincimento che gli attuali ordinamenti dell'Amministrazione degli affari esteri, centrale e periferica, non garantiscono adeguate forme di partecipazione e di gestione democratica.

Su problematiche assai significative, infatti, quali l'istruzione, la qualificazione professionale, l'applicazione degli accordi di emigrazione e la tutela sanitaria e legale dei lavoratori migranti, la legislazione vigente accentua il carattere esclusivo e chiuso dell'azione amministrativa e tende a configurare ogni legittima aspettativa di partecipazione e collaborazione popolare come inopportuna ai fini delle attribuzioni delle competenze istituzionali.

Ciò appare in contrasto non solo con le indicazioni autorevolmente espresse nella Conferenza nazionale dell'emigrazione e, in genere, con gli attuali livelli di consapevolezza civile che segnano la realtà migratoria italiana, ma anche con le esigenze non più disattendibili di maggiore efficienza e funzionalità dei servizi che si indirizzano a una realtà complessa e variegata quale è quella espressa dal mondo dell'emigrazione.

In carenza di norme e ordinamenti di più largo e garantito spessore democratico si favorisce una condizione di minorità civile e politica dell'emigrazione italiana, la quale contrasta visibilmente sia con il quadro di crescita democratica della società nazionale, sia con i princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, sia, infine, con la tendenza largamente recepita tra le forze politiche e sociali europee che occorra muoversi rapidamente e

coraggiosamente nel porre in essere forme di parità e integrazione tra le comunità migranti e le diverse società civili.

Già nella passata legislatura v'erano state diverse iniziative legislative, che non poterono esaurirsi positivamente, che affrontavano il problema di dotare la nostra emigrazione di organismi sempre più rappresentativi, capaci di coadiuvare i pubblici poteri della Repubblica, in Italia e all'estero, accentuando il momento della partecipazione popolare ed esaltando il carattere democratico nella gestione dei diversi servizi consolari.

Per non aver adeguatamente e tempestivamente modificato, secondo questi princìpi, le norme e gli ordinamenti vigenti a livello consolare, si sono, tra l'altro, favorite condizioni di scarsa omogeneità tra le diverse circoscrizioni consolari poiché, in alcune sedi, si sono avute iniziative autonome che hanno veduto il sorgere di comitati consolari democraticamente eletti che già realizzano forme apprezzate di collaborazione con le autorità consolari. Ciò tuttavia non esime dall'obbligo di introdurre normative chiare e univoche che istituzionalizzino adeguandolo e modificandolo, quanto già realizzato fuori di un quadro sistematico di riferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Istituzione dei Comitati consolari*).

Presso ciascun Ufficio consolare nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno tremila cittadini italiani, è costituito un Comitato consolare dell'emigrazione italiana.

ART. 2.

(*Attività dei Comitati consolari*).

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del Capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il Comitato consolare assume iniziative e svolge azione di tutela dei diritti e degli interessi degli emigrati nelle materie attinenti alla promozione sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport, al tempo libero.

Il Comitato, inoltre, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e della legislazione italiana: *a*) coopera con l'autorità consolare nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, e, in particolare, contribuisce alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando all'autorità consolare, perché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi in vigore tra l'Italia e il paese ospitante, delle norme proprie della Comunità europea; *b*) nel quadro delle norme locali, e ai fini dell'azione di tutela degli emigrati soprattutto per quanto concerne le condizioni di vita e di lavoro, la sicurezza sociale e la promozione sociale, culturale e professionale dei lavoratori italiani e delle loro famiglie, vigila sul rispetto dei contratti di lavoro mediante

contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni di alloggio anche mediante contatti con gli enti preposti, sulla effettiva applicazione delle norme e direttive concernenti le iniziative scolastiche, culturali e nel settore del tempo libero, adottate dalle autorità dei paesi ospitanti, con l'obiettivo di assicurare un migliore inserimento dei connazionali e delle loro famiglie nelle società di accoglimento, di conservare la lingua italiana e di mantenere legami con la realtà politica e culturale italiana.

ART. 3.

(*Funzioni consultive*).

Il Comitato esprime parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi disponibili tra le associazioni e gli enti che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana. Ove il Comitato non dovesse esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta di parere, il Capo dell'ufficio consolare può procedere all'inoltro al Ministero degli affari esteri delle proposte stesse.

In quanto il parere sia espresso, il Capo dell'ufficio consolare è tenuto ad uniformarvisi, a meno che non ritenga che l'adeguamento allo stesso implichi responsabilità amministrative o penali a lui direttamente imputabili; in tal caso deve informare il Comitato consolare dei motivi che lo inducono a dissociarsi.

Perdurando il dissenso, il Capo dello ufficio consolare invia la sua proposta ed il parere contrario del Comitato al Ministero degli affari esteri, il quale decide entro trenta giorni sulla questione.

Il Comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni anche su attività consolari ed iniziative straordinarie non previste dalla presente legge, al Capo dell'ufficio consolare, il quale informa il Comitato del seguito che vi è dato.

ART. 4.

(*Bilancio del Comitato*).

Il Comitato consolare provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei suoi fini: *a*) con le rendite del suo eventuale patrimonio; *b*) con i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; *c*) con elargizioni di enti pubblici dei paesi ospitanti, o di privati; *d*) con il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Il Comitato consolare presenta all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presenta il rendiconto consuntivo.

ART. 5.

(*Sede e segreteria*).

Ovunque sia possibile reperire un locale idoneo, il Comitato ha la sua sede nell'ufficio consolare. Ove non sia possibile, il Capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato al reperimento di una sede. Il Capo dell'ufficio consolare deve altresì facilitare in ogni modo l'attività del Comitato, anche presso le autorità straniere locali e agevolarne i contatti con la collettività italiana. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

La segreteria del Comitato è affidata, di norma, ad un impiegato addetto all'ufficio consolare, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

In caso di accertata impossibilità, la segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato stesso, scelto d'intesa tra il Comitato e il Capo dell'ufficio consolare.

ART. 6.

(*Composizione del Comitato*).

Il Comitato consolare è composto da un numero di membri eletti, variabile secondo la consistenza della collettività italiana quale risulta dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni e secondo la seguente proporzione:

9 membri fino a 10 mila connazionali;

11 membri fino a 50 mila connazionali;

21 membri fino a 100 mila connazionali;

31 membri oltre i 100 mila connazionali.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano candidati in una delle liste presentate. Possono essere eletti, in numero non superiore ad un quarto e non inferiore ad un decimo dei membri del Comitato, gli italiani che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione, e siano in possesso dei medesimi requisiti. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste. il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti della collettività in relazione agli argomenti in esame.

ART. 7.

(*Durata in carica e decadenza dei membri*).

I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del Comitato si riduca a meno della metà, il Comitato viene sciolto e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

ART. 8.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni*).

Il Comitato consolare adotta le decisioni a maggioranza semplice. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9.

(*Poteri e funzioni del Presidente*).

Il Comitato elegge a maggioranza assoluta il Presidente tra i suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 10.

(*Poteri e funzioni dell'Esecutivo*).

Il Comitato elegge nel suo seno – a maggioranza di voti – un Esecutivo composto dal Presidente e da un numero di membri non superiore ad un quarto dei componenti l'Assemblea.

L'Esecutivo prepara le sessioni del Comitato consolare ed opera secondo le sue direttive fra una sessione e l'altra.

ART. 11.

(*Commissioni di lavoro*).

Il Comitato consolare può istituire nel suo seno Commissioni di lavoro cui possono essere chiamati a far parte degli esperti.

I presidenti delle Commissioni devono essere membri del Comitato al quale riferiscono i risultati dei lavori delle stesse. Di tali Commissioni fa parte di diritto il Capo dell'ufficio consolare od un suo rappresentante.

ART. 12.

(*Elettorato attivo*).

Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido e del permesso di soggiorno registrato, salvo che versino nella ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Hanno altresì diritto al voto gli italiani, in possesso dei medesimi requisiti, che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione.

ART. 13.

(*Elenco degli elettori*).

Presso ciascun ufficio consolare è istituito un elenco dei cittadini italiani elettori, ove viene registrato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La registrazione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'avente titolo, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo.

L'elenco è pubblico ed aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati o d'ufficio.

ART. 14.

(*Sistema elettorale*).

L'elezione del Comitato avviene:

a) con il sistema proporzionale adottato dalla legge italiana per l'elezione al Parlamento europeo;

b) per lista;

c) con voto diretto, personale e segreto.

ART. 15.

(*Convocazioni dei comizi e liste elettorali*).

Le elezioni sono indette dal Capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato; in caso di scioglimento anticipato, la convocazione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa declaratoria.

La convocazione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, una circolare informativa e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a dieci.

I presentatori debbono essere cittadini italiani, aventi diritto al voto, residenti nella circoscrizione, non candidati.

ART. 16.

(*Comitato elettorale circoscrizionale*).

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito Comitato elettorale circoscrizionale, istituito presso gli uffici consolari, dal quale sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del Comitato elettorale sono nominati tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, dal titolare dell'ufficio consolare, su designazione delle

forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale e delle associazioni degli emigrati, presenti nella circoscrizione.

Ogni forza politica o associazione di cui al comma precedente designa un membro effettivo ed uno supplente.

ART. 17.

(*Svolgimento delle elezioni*).

Il Comitato elettorale ha il compito di procedere all'esame della validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge e d'intesa con il titolare dell'ufficio consolare, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto si svolgono sotto la responsabilità del Capo dell'ufficio consolare anche in più giorni e con uno o più seggi costituiti presso la sede del Consolato e, se possibile, anche in altri locali dipendenti dall'autorità consolare, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consigli il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto.

I seggi sono aperti alle ore 7 del giorno fissato e chiusi alle ore 14 del giorno successivo.

Qualora sia disposta l'apertura di seggi in luoghi diversi, le operazioni elettorali debbono svolgersi complessivamente in un periodo di tempo non superiore a 4 giorni. In ogni caso le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

ART. 18.

(*Costituzione dei seggi elettorali*).

Il Comitato elettorale nomina i presidenti dei seggi; il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del

seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a 4 e non superiore ad 8, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati almeno 10 giorni prima delle elezioni dal Comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Il Comitato elettorale, almeno tre giorni prima della data delle votazioni, costituisce il seggio o i seggi necessari, assegnando ad essi gli scrutatori. Qualora, nel primo giorno delle elezioni, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

ART. 19.

(*Libro elettorale*).

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto e del permesso di soggiorno. In ogni seggio, il presidente predisporrà l'elenco dei partecipanti al voto, trascrivendo in un « libro elettorale » i dati anagrafici del votante (nome, cognome, età, residenza, numero del passaporto e del permesso di soggiorno) e apporrà sul passaporto il timbro attestante che l'elettore « ha votato ».

Il libro elettorale viene poi trasmesso all'ufficio circoscrizionale cui compete la convalida dei risultati per l'inserimento nell'elenco degli elettori.

ART. 20.

(*Operazioni di voto*).

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore a un quarto dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni di membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.

Sulle controversie decide il Comitato elettorale circoscrizionale.

ART. 21.

(*Ripartizione dei seggi*).

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

ART. 22.

(*Attribuzione dei seggi*).

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 15.

ART. 23.

(*Regolamento di esecuzione*).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale dell'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

ART. 24.

(*Abrogazione espressa*).

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 3.000 cittadini italiani, possono istituire Comitati consolari, con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali Comitati sono presieduti dal Capo dell'ufficio consolare, o da un suo delegato, e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

Possono altresì istituire detti Comitati nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni; in tal caso il Capo della competente rappresentanza diplomatica deve esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, per i provvedimenti di competenza.

ART. 25.

(*Soppressione dei COASIT*).

Con l'entrata in funzione dei Comitati consolari, cessano di funzionare i COASIT.

Le funzioni da questi ultimi esercitate sono attribuite ai suddetti Comitati.

ART. 26.

(*Prime elezioni*).

Le prime elezioni dei Comitati consolari debbono essere effettuate con le stesse modalità previste dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa. La relativa data sarà prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23.

Fino alla proclamazione dei risultati, continuano a funzionare i Comitati consolari previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 27.

(*Finanziamento degli oneri per le prime elezioni*).

All'onere di lire 900 milioni derivante per il 1984 dall'applicazione della presente legge, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.